TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0: NOVITA' E SOLUZIONE ASSICURATIVA

FOCUS ASSICURATIVO

DOTT. LUCA CESCHINI – *ASSIGECO S.R.L.*

CHI SIAMO

- ✓ Una delle **principali** società di intermediazione assicurativa **da oltre 40 anni sul mercato.**

- ✓ Siamo **Coverholder at Lloyd's:** partner di fiducia autorizzato alla distribuzione delle polizze dalla Lloyd's Insurance Company S.A., la più famosa corporazione dal XVII° secolo a fianco dei professionisti.

CHI SIAMO

- ✓ Ad oggi assicuriamo direttamente oltre **60.000 tecnici per tutti i loro rischi professionali.**

- ✓ In qualità di Coverholder della LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. abbiamo attualmente in corso lo schema di convenzione con la Fondazione di Inarcassa.

COSA VEDREMO OGGI:

- ✓ Formula della polizza di R.C. Professionale (All Risks)
- ✓ Modus Operandi (Claims Made)
- ✓ Garanzie fondamentali (retroattività, postuma e responsabilità solidale)
- ✓ Soluzioni assicurative per le certificazioni riguardanti la Transizione 5.0

COME LA POLIZZA LLOYD'S DI ASSIGECO
TUTELA DALLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA TECNICO

- ✓ La struttura della polizza è **"ALL RISKS": la copertura è operativa per qualsiasi attività che l'assicurato possa svolgere ai sensi di legge (limitatamente alla sua professione) e che non sia esplicitamente esclusa nel contratto.**

    - ✓ **Es:** con questa formulazione la **copertura è molto più ampia** e **completa** rispetto alle polizze "**a rischio nominato**", consentendo che l'assicurazione operi **per tutte le attività** per cui la legge ed i regolamenti consentono lo svolgimento.

RISCHI COPERTI

COPERTURA PER ERRORI PROFESSIONALI COMMESSI CON COLPA (ANCHE "GRAVE") CONSEGUENTI A:

PRINCIPALI ESCLUSIONI

ALCUNI ESEMPI

DOLO

Volontà cosciente di infrangere la legge o arrecare danno

Art. 1900 c.c : il dolo non è assicurabile **per legge**

SANZIONI INFLITTE ALL'ASSICURATO

Non sono assicurabili per legge

E' invece valida la copertura Assicurativa in caso di sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato che, per effetto dell'azione di rivalsa, chieda il risarcimento dei danni subiti al professionista Assicurato

RISCHI DI NATURA FINANZIARIA

Non sono assicurabili secondo qualsiasi codice assicurativo

Es:

-il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative

- *pagamento o rimborso di finanziamenti ricevuti allo scopo di acquisire fondi o disponibilità liquide*
- *le garanzie puramente finanziarie prestate a fronte di contratti di finanziamento etc.*

MODUS OPERANDI

- ✓ La polizze di RC Professionale Lloyd's di Assigeco per Inarcassa sono nella formula «**Claims Made**»: ossia coprono i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione (o eventualmente nel periodo di garanzia postuma, se operante), e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

Esempio:
- ▪Danno causato a Marzo 2021
- ▪Richiesta danni pervenuta nel Settembre 2021
- ▪Polizza RC Prof. stipulata a Gennaio 2021 con scadenza Gennaio 2022 e senza retroattività'

In questo caso la copertura sarà operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta durante il periodo di validità della polizza

RETROATTIVITA': FUNZIONAMENTO

La retroattività è il periodo di tempo entro il quale un comportamento colposo debba avere luogo, affinché scatti la copertura assicurativa.
La polizza di RC Professionale Lloyd's di Assigeco per la Fondazione Inarcassa prevede una retroattività «illimitata».

Esempio:
- Danno causato ad Aprile 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta nel Febbraio 2021
- Polizza RC Prof. stipulata a Gennaio 2021 con scadenza Gennaio 2022, **ma senza retroattività**

In questo caso la copertura **NON** può essere operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta nel periodo di durata del contratto, ma il danno commesso prima della data di retroattività stabilita in polizza.

L'IMPORTANZA DELLA POSTUMA NELLA POLIZZA DI R.C. PROFESSIONALE

La **POSTUMA** è un periodo successivo alla scadenza dell'assicurazione, nel quale possono essere accolte denunce di reclami conseguenti ad errori od omissioni commessi fino alla data di scadenza dell'assicurazione.

Esempio:
- Danno causato ad Aprile 2021
- Richiesta di risarcimento di Marzo 2023
- Polizza RC Prof. valida da Gennaio 2021 a Gennaio 2022 **senza postuma**

In questo caso la copertura **NON** può essere operante essendo la richiesta di risarcimento pervenuta dopo la fine del periodo di validità della polizza e **NON** essendo stata attivata la postuma.

Esempio:
- Danno causato ad Aprile 2021
- Richiesta di risarcimento pervenuta nel Marzo 2023
- Polizza RC Prof. valida da Gennaio 2021 a Gennaio 2022 **con postuma di 5 anni**.

In questo caso la copertura **può essere operante** essendo la richiesta di risarcimento pervenuta dopo la fine del periodo di validità della polizza, ma è stata attivata la postuma.

CLAIMS MADE

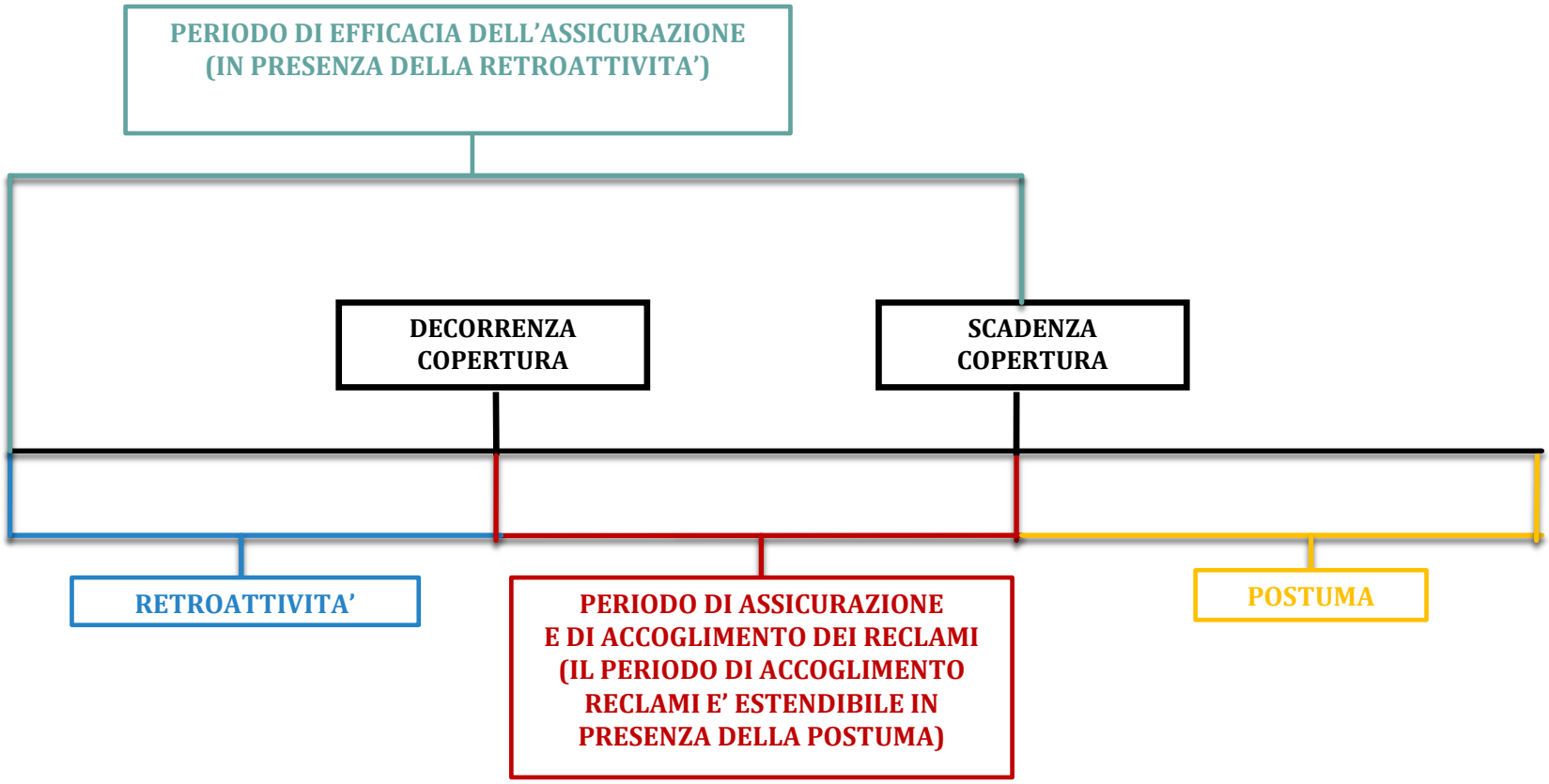
PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE
(IN PRESENZA DELLA RETROATTIVITA')
DECORRENZA
COPERTURA
SCADENZA
COPERTURA
RETROATTIVITA'
PERIODO DI ASSICURAZIONE
E DI ACCOGLIMENTO DEI RECLAMI
(IL PERIODO DI ACCOGLIMENTO
RECLAMI E' ESTENDIBILE IN
PRESENZA DELLA POSTUMA)
POSTUMA

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE

Diciture presenti su polizze assicurative molto diffuse sul mercato: "*l'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso*", **NON coprono dal rischio della responsabilità solidale**

Le polizze **Assigeco** "All Risks" e stand alone per la Transizione Energetica

…***in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall'Assicurato….***

Coprono dal rischio della responsabilità solidale

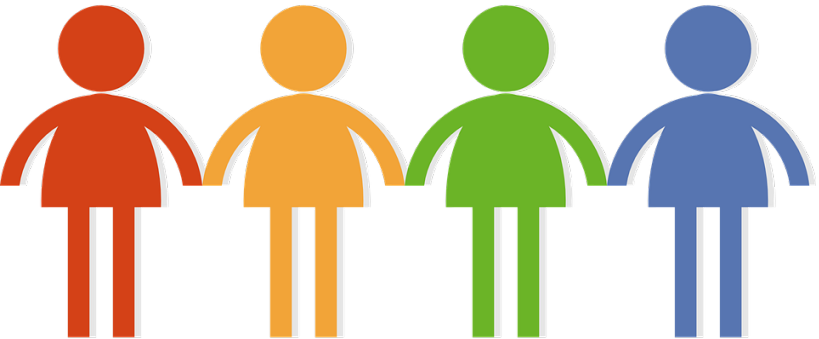

TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0: ART. 38 DEL D.L. 2 MARZO 2024 N.19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N.56

SOGGETTI COINVOLTI:

- ✓ Ingegneri iscritti nella sezione A e B dell'albo professionale
- ✓ Periti Industriali iscritti all'albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione»
- ✓ Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)
- ✓ Energy Service Company (ESCo)

TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0: ART. 38 DEL D.L. 2 MARZO 2024 N.19 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N.56

DOCUMENTI NECESSARI:

- ✓ Certificazione ex-ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti
- ✓ Certificazione ex-post, attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle certificazioni ex-ante
- ✓ Perizia asseverata, attestante le caratteristiche tecniche dei beni

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
QUOTE DI INVESTIMENTO	Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura produttiva: oltre il 10% Processo interessato: oltre il 15%
Fino a 10 milioni di Euro	35%	40%	45%
Da 10 a 50 milioni di Euro	5%	10%	15%

DECRETO ATTUATIVO 24 LUGLIO 2024 - DM «TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0»:

ART. 15, COMMA 8:

Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

FAQ MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - TRANSIZIONE 5.0

QUESITO 9.3 :

Un professionista abilitato, iscritto al proprio albo professionale e quindi già dotato obbligatoriamente di polizza professionale per la responsabilità civile, deve sottoscrivere una nuova polizza per poter svolgere le attività di certificazione e produrre le perizie asseverate cui all'art. 15 comma 1 del decreto attuativo 24.07.2024?

Nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un professionista abilitato comprende anche il rischio per le attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza. E' responsabilità del professionista, altresì, fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.

DECRETO ATTUATIVO: ART. 15.8

TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0

SOLUZIONI ASSICURATIVE:

Utilizzo **polizza RC Professionale «all risks» già in corso** purché:

- ✓ NON PREVEDA ESCLUSIONI PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE
- ✓ ABBIA MASSIMALE ADEGUATO AL NUMERO DI CERTIFICAZIONI
- ✓ RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA VERIFICARE CHE LA POLIZZA SIA ADEGUATA ALL' ATTIVITA' CHE LO STESSO INTRAPRENDE

Stipula di una **polizza professionale ad hoc «Stand Alone»**:

- ✓ MASSIMALE DEDICATO PARI ALL'IMPORTO DEI BENEFICI DERIVANTI DAI PROGETTI DI INNOVAZIONE CUI SI RIFERISCONO
- ✓ RETROATTIVITA'
- ✓ DURATA PARI A QUELLA DELL'INTERVENTO
- ✓ POSTUMA DI ALMENO 5 ANNI

ASSAPERLO.COM

Assicurazioni e Servizi utili alla vita quotidiana

Link per polizza specifica Certificatore Transizione Energetica 5.0:

https://assaperlo.com/ricerca?term=polizza%20transizione

assistenza
02 83595863
02 83623417
lun - ven / 09 - 18

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate a scopo puramente formativo. Nessuna delle informazioni pubblicate costituisce un invito, un'offerta o una raccomandazione per acquistare o vendere prodotti assicurativi, effettuare una transazione o concludere operazioni legali o di qualsiasi altro tipo.